



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2010, proposto da:
Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie S.r.l. in persona del legale
rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Ersilia Sibilio, con
domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Moreschini in Firenze, via Cavour 85;

contro

il Comune di Barberino di Mugello in persona del Sindaco in carica, rappresentato
e difeso dall'avv. Giulio Padoa, con domicilio eletto presso il medesimo (Studio
Legale Lessona) in Firenze, via dei Rondinelli 2;
la Comunità Montana Mugello in persona del Presidente in carica, rappresentata e
difesa dall'avv. Sauro Erci, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via
Francesco Bonaini 10;

nei confronti di

C.R.M. Escavazioni S.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;

per l'annullamento

1) del verbale della seduta del 17.06.2010 relativo alla procedura negoziata indetta dal Comune di Barberino di Mugello per l'aggiudicazione dei lavori di "RIASSETTO FUNZIONALE LOCALI SCUOLA E NUOVI LOCALI SEGRETERIA DIDATTICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO " LORENZO DEI MEDICI", comunicato, dalla Comunità Montana Mugello – Ufficio Gare Associato, con nota racc.ta prot. 6306 del 21.06.2010, ricevuta in data 21/26.6.2010, con cui l'ente appaltante dichiarava l'esclusione della società ricorrente dalla gara di cui sopra in quanto "contrariamente a quanto previsto, a pena di esclusione, dalla lettera di invito ai punti G) A.4) 3) e G) A.5), la garanzia di cui al punto G) A.4) (cauzione provvisoria) non contiene le prescrizioni previste dal periodo G)A.4)3) e manca dell'impegno di cui al punto G)A.5) ossia l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto non è stato prodotto";

2) della graduatoria finale della gara sub 1) nella quale l'impresa C.R.M ESCAVAZIONI S.r.l. risulta collocata al primo posto;

3) degli atti di approvazione della graduatoria finale di cui al precedente punto sub 2);

4) dell'aggiudicazione provvisoria e/o definitiva della gara all'impresa C.R.M ESCAVAZIONI s.r.l.;

5) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente tra cui i verbali di gara dei quali si ignora il contenuto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barberino di Mugello e della Comunità Montana del Mugello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- il Comune di Barberino di Mugello ha indetto una procedura negoziata da svolgere con modalità interamente telematica per l'affidamento di un contratto pubblico di lavori;
- l'impresa ricorrente è stata esclusa per avere presentato la cauzione provvisoria con caratteristiche diverse da quanto prescritto dalla legge di gara, in quanto mancava di alcuni impegni prescritti a pena di esclusione tra cui la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;
- con il presente ricorso essa contesta il provvedimento in quanto la garanzia fideiussoria prestata sarebbe conforme ai modelli-tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123;

Considerato che:

- le richieste della legge speciale di gara non sono soddisfatte dal richiamo allo schema tipo di polizza fideiussoria invocato dalla ricorrente, e del quale la lettera di invito prescriveva espressamente l'integrazione a pag. 5, sub G) A.4 3) e a pag. 6, sub G) A.5;
- i provvedimenti impugnati sono conformi alle suddette disposizioni della legge di gara, che non sono state impugunate, e pertanto devono ritenersi legittimi;

Ritenuto pertanto di respingere il presente ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese di causa nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), cui devono essere aggiunte le sole somme per IVA e CPA, a favore di ciascuna controparte costituita; nulla spese per la controparte non costituita;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa nella misura di € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA e CPA, a favore di ciascuna controparte costituita; nulla spese per la controparte non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente FF

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)